

## CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE DEI PRATICANTI AVVOCATI

tra

il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA** in persona del suo  
Presidente avv. Daniele Grasso

e

il **TRIBUNALE DI VENEZIA** in persona del suo Presidente dott. Arturo Toppan

premesse

a) che la legge professionale (art. 14 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 lett. a)  
e c) demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di  
provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti  
e alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense;

b) che il regolamento per la pratica (art. 1-3 d.p.r. 10 aprile 1990 n. 101)  
attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione  
professionale ad integrazione della pratica forense, nonché (art. 4.3) il  
compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei  
praticanti avvocati, nei modi previsti dal regolamento stesso e  
con i mezzi ritenuti più opportuni;

c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta  
pratica, previa verifica che il praticante abbia svolto la pratica stessa, per il  
periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10 r.d. 22 gennaio 1934 n.  
37);

d) che già da tempo il Ministero di Giustizia ha manifestato il proprio  
assenso allo svolgimento, da parte dei praticanti avvocati, di stages e di  
tirocini di formazione, presso gli uffici giudiziari, ritenendo anche che gli  
stessi possano essere legittimamente inquadrabili nell'ambito delle  
previsioni di cui all'art. 18 legge 24 giugno 1997 n. 196;

e) che la legge istitutiva delle scuole di specializzazione (d. lgs. 17 novembre 1997 n. 398, art. 16) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un apprendimento non solo teorico, ma integrato anche da esperienze pratiche;

f) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera 19 luglio 2007 che si allega, ha auspicato la diffusione dei tirocini di cui sopra, sia pur fissando delle regole generali e dei limiti nello svolgimento degli stessi;

g) che la formazione comune di avvocati e magistrati va incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;

h) che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e il Tribunale di Venezia hanno già dichiarato, più volte, la disponibilità ad indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio – stage di formazione, presso gli uffici giudiziari, a valere quale parte integrante della pratica professionale biennale prevista per legge;

i) che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nella richiamata delibera 19 luglio 2007 del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono prospettare – in via sperimentale e riservata ogni migliore disciplina all'esito delle prime esperienze – nuove forme di tirocinio dei praticanti avvocati, nell'intento di migliorare la loro formazione,

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

#### **ART. 1**

I praticanti avvocati, dopo almeno un anno di iscrizione nel relativo registro, sono ammessi ad espletare il tirocinio, per un periodo di sei mesi, prestando la loro attività presso le sezioni civili e penali ordinarie, presso le sezioni del

Tribunale di Venezia in tema di diritto industriale, diritto societario, diritto fallimentare e diritto del lavoro.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

#### **ART. 2**

Il praticante avvocato che intende svolgere il tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine, presentando un adeguato curriculum, indicando i dati personali, gli studi compiuti, gli eventuali titoli come meglio descritti all'art. 5, nonché indicando le eventuali specifiche opzioni circa gli uffici giudiziari ove intenderebbe svolgere il tirocinio.

Il Consiglio dell'Ordine, in sede istruttoria, può sentire personalmente il praticante, nonché raccogliere ogni informazione ritenuta utile.

#### **ART. 3**

Il Consiglio dell'Ordine, previa verifica dei requisiti formali, ivi compreso quello di iscrizione all'apposito registro da almeno un anno, trasmetterà le domande alla Commissione prevista all'art. 5, che le vaglierà.

#### **ART. 4**

Il Presidente del Tribunale, dopo avere interpellato i Magistrati che si renderanno disponibili al ruolo di affidatari dei praticanti avvocati, comunicherà al Presidente del Consiglio dell'Ordine e alla Commissione, di cui al successivo art. 5, il numero dei tirocinanti ammissibili sulla base delle accertate disponibilità.

Ciascun Magistrato non può essere affidatario di più di un tirocinante per volta.

#### **ART. 5**

Viene istituita una Commissione avente il compito di valutare ed ammettere al tirocinio i praticanti avvocati che ne hanno fatto richiesta.

Detta Commissione è formata dal Presidente del Tribunale di Venezia (o da un suo delegato), da due Giudici rispettivamente esperti nel settore penale ed in quello civile, nonché dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia (o da un suo delegato) e da due Consiglieri dell'Ordine.

La Commissione deciderà sull'ammissione degli aspiranti, valutandone le domande sulla base dei seguenti criteri:

- a) indirizzo di specializzazione;
- b) eventuali pubblicazioni, note a sentenza, eccetera;
- c) partecipazione certificata ad incontri di studio o a convegni;
- d) assenza di pendenze disciplinari.

#### **ART. 6**

La Commissione di cui all'art. 5 comunica al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'elenco dei tirocinanti ammessi al praticantato presso l'Ufficio Giudiziario di Venezia e il Consiglio dell'Ordine, con apposito provvedimento, sospende l'eventuale abilitazione al patrocinio, per tutta la sua durata.

#### **ART. 7**

Il tirocinio avrà durata di sei mesi.

Durante tale periodo il tirocinante non potrà svolgere attività di patrocinio legale.

Il tirocinante viene assegnato al Magistrato designato dal Presidente del Tribunale fra quelli che hanno offerto la loro disponibilità.

Il Magistrato assegnatario seguirà il percorso formativo del tirocinante redigendo, al termine del periodo di tirocinio, una breve relazione sull'attività svolta dal medesimo, attestante, altresì, l'effettiva frequentazione dell'Ufficio Giudiziario.

La relazione verrà trasmessa al Presidente del Tribunale che ne curerà l'invio al Presidente del Consiglio dell'Ordine. Copia della relazione verrà rilasciata, su richiesta, anche all'interessato.

Ove la relazione evidenzi la mancata o insufficiente frequentazione dell'Ufficio per il periodo stabilito, il periodo di tirocinio non verrà riconosciuto ai fini della convalida del semestre della compiuta pratica.

#### **ART. 8**

Ferme restando le preclusioni stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura, debbono considerarsi come comprese nel progetto di formazione le seguenti attività:

##### Settore civile:

- partecipazione all'udienza, con accesso ai soli fascicoli affidati, salvo i casi indicati dall'art. 128 cod. proc. civ., incluse le udienze civili camerali, di trattazione ed istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alle camere di consiglio;
- attività che non costituiscano esercizio della funzione giurisdizionale e, quindi, assistenza e preparazione nell'emissione dei provvedimenti;
- attività para-giurisdizionali quale: liquidazioni, predisposizione di comunicazioni, avvisi, ed altre attività non comportanti decisioni giurisdizionali;
- ricerche giurisprudenziali e dottrinali;
- aggiornamento della base informativa documentale;

- gestione dei rapporti con le parti, gli ausiliari e il pubblico;
- stesura delle minute di provvedimenti.

Settore penale:

Dibattimento, udienza preliminare e riti alternativi:

- esame del fascicolo presso la cancelleria, con verifica della regolarità formale dell'instaurazione del giudizio, con particolare riguardo alla notifica degli atti; esame della lista testi delle parti; studio delle problematiche giuridiche sottese al capo di imputazione, con il compimento di ricerche giurisprudenziali;
- presenza alle fasi processuali, con eventuale stesura finale di una relazione che comprenderà una sintesi ed i risultati dell'istruttoria e delle questioni processuali trattate.

Il numero dei procedimenti trattati non potrà mai essere inferiore al numero di udienze pubbliche previste dal regolamento per la pratica forense.

Non mancherà, dopo il deposito della sentenza, una valutazione critica della stessa.

Non è prevista la presenza alle camere di consiglio aventi ad oggetto misure di prevenzione, incidenti di esecuzione, eccetera.

**ART. 9**

Durante il periodo di pratica, il tirocinante è tenuto:

- a svolgere le attività previste dal progetto formativo con diligenza e continuità;
- ad osservare gli obblighi di riservatezza, per quanto attiene i dati, informazioni e conoscenze acquisite durante la collaborazione e a mantenere il segreto, per quanto conosciuto in ragione della propria attività, con l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;

-ad astenersi da qualunque attività nell'eventualità in cui egli si sia occupato della vicenda durante il precedente tirocinio ovvero in ogni altro caso trattato dal professionista presso il cui studio ha compiuto il precedente periodo di tirocinio.

I tirocinanti non potranno assumere incarichi professionali inerenti la vicenda di cui si sono occupati, neppure nei successivi gradi di giudizio.

Il praticante avvocato è tenuto ad assistere, comunque, ad un numero di udienze non inferiore a quello previsto dal regolamento per la pratica professionale e, al termine del periodo di tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario, dovrà presentare la relazione al Consiglio dell'Ordine.

#### **ART. 10**

In caso di violazione dei principi suesposti o di norme comportamentali, il Magistrato affidatario ne farà segnalazione al Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale, di concerto con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, ha facoltà di interrompere, in qualunque momento, il tirocinio per le seguenti cause:

-venir meno del rapporto fiduciario fra Magistrato affidatario e tirocinante;

-mancato rispetto degli obblighi assunti;

-violazione di norme deontologiche.

#### **ART. 11**


Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'amministrazione della giustizia.

Il Consiglio dell'Ordine assicura il praticante avvocato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché, per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ufficio Giudiziario  
si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa  
vigente agli istituti assicurativi, nonché al Consiglio dell'Ordine.

Venezia, 5/5/2010

avv. Daniele Grasso



Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

dott. Arturo Toppan

Presidente del Tribunale di Venezia

